

**ORIENTAMENTI IN MATERIA DI DEFINIZIONE DELLE FASCE ORARIE CON  
RIFERIMENTO AGLI ANNI 2006 E 2007**

*Documento per la consultazione*

30 settembre 2005

## **Premessa**

*Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in materia di ridefinizione delle fasce orarie per gli anni 2006 e 2007.*

*Il documento si iscrive nell'attività istruttoria condotta dalla Direzione energia elettrica dell'Autorità conformemente al mandato conferito ai sensi della deliberazione n.196/04.*

*Tale mandato esplicitamente prevede che siano svolte le attività preparatorie e consultive per l'eventuale ridefinizione delle fasce orarie per i servizi di trasmissione, di distribuzione, di cessione di energia elettrica alle imprese distributrici per il mercato vincolato, nonché di vendita di energia elettrica ai clienti finali ricompresi nel predetto mercato. Vale cioè a dire che sono oggetto di rivisitazione le sole fasce orarie dei servizi di pubblica utilità disciplinati dal Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: Testo integrato).*

*Attualmente, infatti, il sistema elettrico convive con un doppio sistema di "fasce orarie", come chiarito con nota del Direttore energia elettrica dell'Autorità in data 3 marzo 2005, di cui si allega copia al presente documento per la consultazione; segnatamente:*

- a) i raggruppamenti di ore convenzionalmente omogenee che sottendono la remunerazione di alcuni impianti di cui all'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 79/99 e che coincidono con le fasce orarie di cui al CIP 45/90 senza alcuna modificazione (di seguito: raggruppamenti orari per la produzione speciale);*
- b) i raggruppamenti di ore convenzionalmente omogenee cui fanno riferimento i servizi di pubblica utilità di cui al Testo integrato (di seguito: fasce orarie).*

*Il presente documento per la consultazione ha lo scopo di descrivere principalmente l'impatto che l'eventuale cambiamento delle fasce orarie potrebbe avere sui servizi di pubblica utilità di cui al Testo integrato, nonché di illustrare alcuni criteri tecnico-economici che, se considerati integralmente, condurrebbero a introdurre altri sistemi di raggruppamenti orari tipici per ciascun servizio di pubblica utilità.*

*Ciò in quanto, come si vedrà nel documento, con l'avvento del dispacciamento di merito economico ed i meccanismi di mercato non è più possibile correlare il valore temporale atteso dei diversi servizi unicamente al livello di domanda richiesta sulle reti elettriche. Questo era sostanzialmente verificato solo nel previgente regime anteriore alla liberalizzazione che era caratterizzato dalla completa integrazione verticale della filiera elettrica.*

*Una volta conclusa la presente consultazione, dovrà necessariamente seguire un secondo documento di natura più quantitativa sulle proposte di fasce orarie per gli anni 2006-2007; tali proposte potranno contemplare diverse soluzioni che possono andare dalla semplice ri-calendarizzazione delle fasce 2005, aggiornandole al 2006, alla ridefinizione complessiva utilizzando criteri più adeguati al contesto del mercato elettrico.*

*Obiettivo precipuo della presente consultazione è anche quello di raggiungere un rilevante grado di semplificazione nel sistema di fasce sia in termini di numero di sistemi di fasce co-vigenti nel sistema elettrico 2006-2007, sia in termini di numerosità di livelli di fascia (prevedibilmente minori dei quattro oggi vigenti).*

*Ai fini della certezza e tempestività dell'eventuale intervento a modificazione delle vigenti fasce orarie nella prospettiva degli anni 2006 e 2007 e tenuto conto della necessaria doppia consultazione da effettuare, appare opportuno prevedere la chiusura della presente consultazione entro la fine del mese di ottobre. Tale tempistica consentirebbe di provvedere in tempo utile alla deliberazione del provvedimento di modifica delle fasce orarie all'inizio di dicembre.*

*L'Autorità ritiene inoltre opportuno consultare anche la possibilità di mantenere vigente il sistema dei raggruppamenti orari per la produzione speciale, visto che tali raggruppamenti diversi dalle fasce orarie sono già una realtà nel sistema attuale.*

*L'Autorità inoltre ha già richiesto al Gestore della rete la miglior stima dei cd. stati di criticità del fabbisogno orario del sistema elettrico a livello prospettico per l'anno 2006; la predetta informazione sarà tenuta in conto nelle proposte da formulare nel secondo documento per la consultazione e sarà resa pubblica in tale occasione. Ciò al fine di tener conto anche delle esigenze di sicurezza espresse dal Gestore della rete.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione energia elettrica, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 30 ottobre 2005.*

**Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:**

*Autorità per l'energia elettrica e il gas*

*Direzione Energia Elettrica*

**piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

tel 0265565336

fax 0265565222

e-mail: **[energiaelettrica@autorita.energia.it](mailto:energiaelettrica@autorita.energia.it)**

sito internet: **[www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)**

## INDICE

1. Elementi di contesto .....	5
2. Implicazioni per i servizi del sistema elettrico derivanti dalla ridefinizione delle fasce orarie per gli anni 2006-2007 .....	8
2.1 Servizio di trasmissione dell'energia elettrica.....	10
2.2 Servizio di distribuzione dell'energia elettrica.....	11
2.3 Servizio di dispacciamento dell'energia elettrica.....	12
2.4 Servizio di vendita dell'energia elettrica ai distributori per il mercato vincolato .....	12
2.5 Servizio di vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato .....	14
3. Conclusioni .....	17

## 1. Elementi di contesto

Con delibera 196/04 dell'8 novembre 2004, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha avviato un procedimento per la definizione delle fasce orarie definite dal Testo integrato, con riferimento al periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2007.

Le fasce orarie definite dal Testo integrato rappresentano raggruppamenti di ore utilizzati per l'articolazione temporale dei corrispettivi dei servizi di trasmissione, distribuzione, vendita alle imprese distributrici, vendita ai clienti del mercato vincolato, dispacciamento dell'energia elettrica. Con riferimento a ciascun ambito di applicazione, i corrispettivi assumono valori costanti in tutte le ore appartenenti al raggruppamento. Pertanto ciascuna fascia oraria deve contenere ore omogenee in termini di valore atteso del servizio offerto o del prodotto ceduto. Nella regolamentazione del settore elettrico detti raggruppamenti orari sono rilevanti ai fini della remunerazione dei produttori che cedono energia elettrica ai sensi del provvedimento Cip 6/92. Tali raggruppamenti orari sono distinti dalle fasce orarie del Testo integrato e ad oggi sono definiti dal provvedimento Cip n. 45/90. L'articolazione dei corrispettivi per fasce orarie risponde ad una duplice esigenza: quella di semplificare la gestione del rapporto contrattuale tra l'esercente il servizio e l'utente del medesimo da un lato e quella di rendere più efficace il segnale di prezzo che si vuole trasmettere al cliente finale, dall'altro. Nella scelta del numero di fasce orarie e della loro articolazione, ad una drastica semplificazione si oppongono le esigenze di corretta remunerazione dei fornitori dei beni o servizi e di corretta attribuzione dei costi ai clienti. Per quanto riguarda la remunerazione degli esercenti, poiché i corrispettivi unitari da applicare in ciascuna fascia oraria sono solitamente determinati sulla base di un'ipotetica distribuzione temporale dei consumi, più le fasce orarie raggruppano ore con valore del servizio/bene simile, minori sono i rischi che errori nella stima dei profili di prelievo si traducano in una sovra o sottoremunerazione del fornitore rispetto a quanto stimato<sup>1</sup>. Anche per quanto riguarda gli utenti/clienti, gli effetti di redistribuzione dei costi tra utenti/clienti caratterizzati da profili di prelievo differenti determinati dalla definizione delle fasce orarie sono minimi se il valore del bene/servizio:

- a) in media è molto simile nelle diverse ore appartenenti alla fascia e
- b) è tale per cui ad un errore di previsione relativo ad un'ora della fascia corrisponde probabilmente un errore simile nelle altre ore della medesima fascia.

La riforma tariffaria realizzata dall'Autorità, in attuazione della legge n. 481/95, alla fine del 1999 ha mantenuto le fasce orarie definite dal Comitato interministeriale prezzi (Cip) nel

---

<sup>1</sup> Ovviamente l'articolazione dei corrispettivi per fascia oraria non risolve le problematiche connesse all'incertezza, nel momento di determinazione dei corrispettivi, sul valore futuro del bene/servizi.

precedentemente ordinamento tariffario. L'articolazione delle fasce stabilita dal provvedimento Cip n. 45/90 era stata determinata sulla base di una curva di carico del sistema elettrico nazionale che presentava, al momento della determinazione, degli stati di punta nella stagione invernale. Successivamente, il cambiamento delle abitudini di consumo dell'utenza e del carico del sistema ha portato alla progressiva insorgenza di punte di consumo anche nel periodo estivo.

	F1	F2	F3	F4	tot
gennaio	84	231		429	744
febbraio	80	220		372	672
marzo	92	253		399	744
aprile		74	242	405	720
maggio		77	253	414	744
giugno		77	253	390	720
luglio		74	242	429	744
agosto				744	744
settembre		77	253	390	720
ottobre	84	231		429	744
novembre	88	242		390	720
dicembre	88	242		414	744

	F1	F2	F3	F4	tot
gennaio		192	32	520	744
febbraio		240	40	392	672
marzo		147	161	435	743
aprile		60	220	440	720
maggio		176	132	436	744
giugno	133	160	25	402	720
luglio	147	168	21	408	744
agosto	40	112	46	546	744
settembre	60	178	94	388	720
ottobre		140	140	465	745
novembre	16	155	123	426	720
dicembre	50	100	60	534	744

L'Autorità ha ridefinito le fasce orarie per il periodo aprile-dicembre 2004 con deliberazione n. 5/04 del 30 gennaio 2004, sulla base di indicazioni fornite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: il Gestore della rete). Il cambiamento introdotto dalle nuove fasce orarie per il 2004 è stato uno spostamento rilevante delle ore di alto carico (F1 e F2) dal periodo invernale al periodo estivo (Tabella 1 e 2).

Al fine di consentire la riprogrammazione degli apparecchi di misura presso i clienti finali, l'Autorità ha disposto che le nuove fasce orarie entrassero in vigore dall'1 aprile 2004.

Con la delibera 235/04, l'Autorità ha provveduto alla definizione delle nuove fasce orarie per l'anno 2005, sempre sulla base di indicazioni fornite dal Gestore della rete, il quale ha confermato un aggiornamento delle fasce basato esclusivamente sui necessari adeguamenti calendariali rispetto

alle fasce orarie 2004, inclusa una diversa disposizione delle festività infrasettimanali coerente con gli stati di funzionamento attesi per l'anno 2005.

Pertanto, la nuova definizione delle fasce per il 2005 ricalca nella sostanza le macro variazioni orarie disposte dall'Autorità con deliberazione n. 5/04, confermando il forte spostamento di fascia oraria F1 e F2 dai mesi invernali ai mesi estivi, coerentemente con le mutate modalità di prelievo alla punta del sistema elettrico nazionale.

L'analisi degli esiti del sistema della offerte, avviato il 1 aprile 2004, realizzata anche attraverso il sistema di monitoraggio istituito dalle deliberazioni n. 21/04 e 50/05, ha tuttavia evidenziato che le dinamiche di mercato hanno modificato la distribuzione nel tempo del valore dell'energia elettrica all'ingrosso e, pertanto, i raggruppamenti di fasce orarie oggi in vigore necessitano di una rideterminazione; in particolare:

- a) su base mensile le fasce orarie – ed in particolare la fascia oraria F4 – raggruppano ore con valori dell'energia elettrica all'ingrosso tra loro anche sensibilmente diversi;
- b) su base annuale – e talvolta anche su base mensile – , si riscontra che fasce di ordine inferiore raggruppano ore con valore dell'energia elettrica all'ingrosso superiore a quello delle ore appartenenti alle fasce di ordine superiore.

Gli esiti sopra evidenziati paiono solo parzialmente spiegabili in ragione delle dinamiche di costo di generazione quali, in particolare, le dinamiche dei costi dei combustibili utilizzati per la generazione dell'energia elettrica all'ingrosso. Piuttosto, l'avvio del sistema organizzato delle offerte di acquisto e vendita (di seguito: Borsa) ha messo in luce come il valore dell'energia elettrica all'ingrosso sia solo parzialmente correlato al costo marginale di produzione ed ancor meno al costo variabile medio della medesima.

Pertanto, con riferimento al valore dell'energia elettrica all'ingrosso, la determinazione delle fasce orarie non può limitarsi a raggruppare ore omogenee in termini di livello del carico del sistema elettrico nazionale come nel regime previgente Cip6/92 . Tuttavia, si deve considerare che le fasce orarie, nell'attuale regime, prevedono che siano utilizzati i medesimi raggruppamenti di ore per l'articolazione temporale dei corrispettivi dei molteplici servizi oggetto di regolazione. Diversi dei suddetti servizi, in particolare i servizi di trasporto, hanno una valorizzazione che continua a dipendere prevalentemente dal livello del carico.

In effetti, si deve considerare che non necessariamente le ore che risultano omogenee in termini di valore atteso di un prodotto/servizio sono tali anche con riferimento al valore di altri prodotti/servizi. L'applicazione delle medesime fasce orarie per la articolazione dei corrispettivi di tutti i servizi regolati si spiegava prima dell'avvio della Borsa con il fatto che il valore dipendeva in tutti i casi quasi esclusivamente dal livello del carico. Una revisione delle fasce orarie potrebbe oggi

evidenziare l'esigenza di diversi raggruppamenti di ore in funzione del diverso servizio i cui corrispettivi sono oggetto di regolazione. Resta pertanto da valutare in che misura il vincolo di mantenere le medesime fasce orarie per la valorizzazione dei corrispettivi di tutti i servizi regolati limiti l'efficacia di una eventuale revisione delle fasce orarie per il periodo 2006 - 2007.

## **2. Implicazioni per i servizi di pubblica utilità nel settore elettrico derivanti dalla ridefinizione delle fasce orarie per gli anni 2006-2007**

Un'eventuale modifica delle fasce orarie con riferimento al periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2007 inciderebbe, da un lato, sui ricavi da erogazione di alcuni servizi della filiera elettrica e, dall'altro, sulla distribuzione del costo del servizio tra i utenti/clienti. In particolare, i servizi potenzialmente interessati dall'intervento di modifica sono i servizi di:

- 1) trasmissione dell'energia elettrica;
- 2) distribuzione dell'energia elettrica;
- 3) dispacciamento dell'energia elettrica;
- 4) vendita dell'energia elettrica ai distributori per il mercato vincolato;
- 5) vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato.

S1: si ritiene opportuno che una modifica delle fasce orarie del Testo integrato debba essere accompagnata ad una modifica dei raggruppamenti orari rilevanti per la remunerazione delle unità Cip 6/92?

Per quanto riguarda l'impatto sugli esercenti il servizio, la revisione delle fasce orarie incide sul servizio di trasmissione e sul servizio di distribuzione secondo due canali principali.

La modifica delle fasce ha innanzitutto un effetto diretto: a parità di corrispettivi per fascia, si modificano le ore e l'ammontare di energia a cui tali corrispettivi si applicano. Questo potrebbe produrre una ingiustificata variazione nella redditività attesa di tali servizi. Per mantenere invariata la redditività attesa, la revisione delle fasce orarie dovrebbe essere accompagnata da un intervento regolatorio compensativo quale, ad esempio, la revisione nel livello dei corrispettivi.

Il secondo luogo, la modifica delle fasce ha un effetto indiretto: nel calcolo delle tariffe per il servizio di trasmissione e dei parametri del vincolo ai ricavi (V1) imposto ai distributori per il servizio erogato, l'Autorità ha ipotizzato una certa distribuzione dei prelievi di energia elettrica per fascia oraria, valutata in funzione delle fasce orarie vigenti. Questo ha consentito di attribuire, a ciascuna tipologia contrattuale una tariffa commisurata ai costi imputabili a tale tipologia. Le

modalità e la periodicità di aggiornamento delle fasce ha quindi un possibile effetto anche sull'aggiornamento delle tariffe di trasmissione e delle componenti del vincolo V1.

Per quanto riguarda invece i clienti finali, la revisione delle fasce orarie trova viceversa giustificazione in funzione degli effetti prodotti in termini di:

- a) l'applicazione ai clienti di corrispettivi più allineati ai costi prodotti nel nuovo regime;
- b) un aumento di efficienza generale in seguito ad un più corretto segnale di prezzo;
- c) maggiori garanzie di corrispondenza tra corrispettivi e costi con minore necessità di ricorrere a meccanismi di compensazione ex post.

In particolare, specularmene rispetto a quanto sopra esposto per gli esercenti, nell'ipotesi di domanda anelastica al prezzo, una ridefinizione delle fasce orarie potrebbe comportare una variazione nei corrispettivi pagati da un cliente/utente determinata da:

- a) una variazione della quota dei consumi del cliente/utente stesso a cui si applica ciascun corrispettivo unitario;
- b) una variazione del livello del corrispettivo applicato in una o più delle fasce orarie.

Al riguardo è opportuno ricordare che l'aumento di efficienza prodotto dalla presenza di segnali di prezzo più rispondenti ai costi è funzione del grado di elasticità della domanda al prezzo. Nel valutare gli effetti di efficienza prodotti da un eventuale variazione delle fasce orarie, non si deve trascurare che questi saranno tanto minori quanto più il valore del bene/servizio per l'esercente non riflette il costo dello stesso; si pensi appunto al prezzo orario dell'energia elettrica all'ingrosso pagato dall'Acquirente Unico, ad esempio per gli acquisti in Borsa, che non riflette più necessariamente il suo costo di produzione.

La presenza di incertezza circa l'effettivo valore del bene/servizio riduce anche la bontà del segnale di prezzo trasmesso ai clienti/utenti.

Tipicamente la maggiore incertezza caratterizza la determinazione dei corrispettivi di vendita ai clienti del mercato vincolato, a copertura dei costi sostenuti dai distributori per l'acquisto dall'Acquirente Unico dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato (PC). Questi corrispettivi dovrebbero quindi riflettere il prezzo di trasferimento applicato da Acquirente Unico ai distributori; prezzo che, tuttavia, Acquirente Unico determina al termine di ciascun mese ripartendo in ciascuna fascia oraria - in base all'andamento dei prezzi di Borsa - i costi effettivamente sostenuti. Poiché, viceversa, i corrispettivi PC sono determinati al termine di ogni trimestre a valere per il trimestre successivo, il margine di errore è potenzialmente elevato e tanto maggiore quanto più il costo di approvvigionamento di Acquirente Unico, nonché l'andamento dei prezzi di Borsa, non siano facilmente prevedibili.

Pertanto, il corrispettivo che, essendo strettamente legato all'andamento dei prezzi di Borsa sia per quanto attiene al suo livello che alla sua struttura temporale, più beneficerebbe da una revisione delle fasce orarie è al tempo stesso quello per cui i benefici attesi di tale intervento, sia in termini di efficienza del comportamento dei consumatori che di certezza di copertura dei costi prodotti, potrebbero essere pregiudicati dalla elevata difficoltà di stima del valore del bene/servizio.

Di seguito analizzeremo gli effetti principali di un eventuale revisione delle fasce orarie sui diversi servizi regolati i cui corrispettivi sono appunto articolati per fascia.

### **2.1 Servizio di trasmissione dell'energia elettrica**

Il servizio di trasmissione dell'energia elettrica prelevata dalle imprese distributrici dalle reti di distribuzione è remunerato, oltre che attraverso il corrispettivo di dispacciamento di cui all'articolo 20 del Testo integrato, attraverso le tariffe di trasmissione di cui all'articolo 17 del Testo integrato. Queste sono applicate dal Gestore della rete alle imprese distributrici e sono articolate per fascia oraria.

Questo costo è trasferito dai distributori sui clienti finali attraverso opzione tariffaria. In particolare, i clienti finali (o i loro fornitori per loro conto), diversi dai clienti domestici, sono tenuti a pagare a fronte del servizio di trasporto dell'energia elettrica una specifica componente TRAS inclusa nell'opzione tariffaria ed applicata ai loro consumi in ragione di un parametro espresso in centesimi di euro/kWh. La componente TRAS è determinata su base annuale in applicazione del meccanismo del price-cap ed è articolata per fasce orarie per i clienti dotati di misuratore idoneo a rilevare l'energia elettrica per ciascuna delle fasce F1, F2, F3 e F4. Ai clienti finali dotati di misuratore integratore viene invece applicata una componente TRAS indifferenziata tra le ore appartenenti alle diverse fasce orarie e differenziata tra le diverse tipologie di clienti in funzione della distribuzione attesa tra le diverse fasce orarie del consumo del cliente standard appartenete a ciascuna tipologia.

Una variazione delle fasce orarie utilizzate per determinare i corrispettivi TRAS porterebbe, in assenza di variazione del livello dei corrispettivi unitari applicati in ciascuna fascia, ad una variazione di redditività del servizio. Pertanto, si renderebbe necessario procedere a modificare il valore dei corrispettivi unitari applicati in ciascuna fascia oraria così da mantenere costante la remunerazione attesa del servizio.

D'altra parte, come già osservato, poiché il valore delle risorse di trasporto è - ad eccezione della capacità di trasporto tra le zone la cui valorizzazione avviene attraverso l'applicazione di appositi corrispettivi - correlata quasi esclusivamente al livello del carico, non pare che una revisione delle fasce orarie sia, con riferimento a questo servizio, necessaria.

S2: si condividono le criticità esposte in merito alla revisione delle fasce orarie con riferimento al servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione?

S3: si ritiene che, con riferimento al servizio di trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione, una variazione delle fasce orarie sia necessaria od opportuna?

## 2.2 Servizio di distribuzione dell'energia elettrica

Il servizio di distribuzione dell'energia elettrica sulle reti di distribuzione e le connesse attività commerciali (quali fatturazione, gestione contratti, etc.) sono remunerate attraverso appositi corrispettivi applicati dal distributore ai clienti finali.

Tali corrispettivi sono determinati dai distributori nel rispetto di vincoli, differenziati per tipologia di utenza, determinati dall'Autorità:

- il vincolo V1 limita i ricavi totali del distributore per l'insieme dei clienti appartenenti a ciascuna tipologia di utenza;
- il vincolo V2 limita i corrispettivi applicabili a ciascun singolo cliente.

I corrispettivi dell'opzione tariffaria TV1 e della tariffa TV2 devono essere resi noti ai distributori entro il 31 luglio, con anticipo adeguato per consentire a questi ultimi di proporre delle tariffe di distribuzione coerenti con i vincoli stessi. Il termine per la presentazione delle opzioni tariffarie da parte dei distributori è il 15 ottobre, in modo da consentire all'Autorità le necessarie verifiche e l'emanazione della deliberazione di approvazione entro fine anno<sup>2</sup>.

Una revisione delle fasce orarie dovrebbe essere effettuata tenendo conto dell'obiettivo di ricavo tariffario dei distributori da questi perseguito nella definizione delle opzioni tariffarie. La compatibilizzazione degli obiettivi di ricavo dei distributori con la finalità di revisione delle fasce orarie potrebbe avvenire, ad esempio, prevedendo la possibilità di modifica delle opzioni tariffarie in corso d'anno da parte dei distributori.

S4: si condivide l'analisi svolta in merito alle criticità connesse ad una revisione delle fasce orarie per il servizio di distribuzione?

S5: si ritiene che, con riferimento al servizio di distribuzione dell'energia elettrica sulla rete di distribuzione, una variazione delle fasce orarie sia necessaria od opportuna?

---

<sup>2</sup> La fissazione del price cap per l'anno 2006 è stata effettuata con deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05.

### **2.3 Servizio di dispacciamento dell'energia elettrica**

Nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sono comprese le attività del Gestore della rete volte a garantire l'esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale e il buon esito dei contratti di compravendita di energia elettrica.

Pertanto i corrispettivi di dispacciamento sono volti a remunerare il Gestore della rete per i costi sostenuti per l'acquisto delle risorse a tal fine necessarie.

In particolare, i corrispettivi di dispacciamento sono applicati dal Gestore della rete agli utenti del dispacciamento, compreso l'Acquirente Unico quale utente del dispacciamento per i punti di prelievo del mercato vincolato.

I corrispettivi di dispacciamento possono essere distinti in tre categorie in funzione della loro articolazione.

In primo luogo vi sono i corrispettivi che non sono articolati per fascia oraria.

In secondo luogo sono definiti i corrispettivi di sbilanciamento, che hanno una articolazione oraria e rispetto ai quali, pertanto, le fasce orarie non hanno rilevanza.

Infine, abbiamo i corrispettivi articolati per fascia oraria; per questi si rileva tuttavia che il valore delle risorse che devono remunerare è strettamente e quasi esclusivamente connesso al livello del carico.

Pertanto, sembrerebbe che una revisione delle fasce orarie sia, con riferimento al servizio di dispacciamento non sia né necessaria né opportuna.

S6: si condivide l'analisi di cui sopra o si ritiene che, con riferimento ai corrispettivi connessi al servizio di dispacciamento, una revisione delle fasce orarie per il periodo 2006-2007 possa essere opportuna? Se sì per quali motivi?

### **2.4 Servizio di vendita dell'energia elettrica ai distributori per il mercato vincolato**

Il servizio di vendita dell'energia elettrica ai distributori per il mercato vincolato è svolto dall'Acquirente Unico.

I costi connessi a questa attività – compresi quelli di funzionamento – sono recuperati dall'Acquirente Unico attraverso i prezzi di cessione che lo stesso Acquirente Unico applica ai distributori con riferimento all'energia destinata al mercato vincolato.

Il prezzo di cessione è articolato per fasce orarie ed è costituito da tre elementi:

- a) il prezzo a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente Unico per l'acquisto dell'energia elettrica e dei costi sostenuti per la copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica, attraverso contratti differenziali o ad altre tipologie di contratto;
- b) il prezzo a copertura dei costi sostenuti dall'Acquirente Unico in qualità di utente del dispacciamento per il mercato vincolato;
- c) il prezzo a copertura dei costi di funzionamento dell'Acquirente Unico.

Il prezzo a copertura dei costi di funzionamento dell'Acquirente Unico è determinato dall'Autorità e non è differenziato per fascia oraria.

Invece, sia il prezzo di cui sub a) che quello di cui sub b) sono determinati al termine di ciascun mese dall'Acquirente Unico sulla base dei costi sostenuti nel mese precedente e sono articolati per fascia oraria. In particolare il prezzo di cui sub b) è determinato per ciascuna fascia oraria come pari alla media ponderata dei costi unitari sostenuti dall'Acquirente Unico nelle ore comprese in detta fascia oraria in qualità di utente del dispacciamento per il mercato vincolato.

La metodologia utilizzata per determinare il prezzo di cui sub a) è analoga a quella appena descritta; con la rilevante eccezione che i costi sostenuti dall'Acquirente Unico a fronte di contratti di copertura dei rischi connessi all'oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica ed a fronte degli acquisti di energia elettrica con contratti bilaterali sono attribuiti alle diverse ore del mese sulla base dell'andamento dei prezzi orari di Borsa.

Se le fasce orarie raggruppano ore con i valori attesi dei prezzi di Borsa sensibilmente diversi, il prezzo di cessione non è più in grado di trasmettere un corretto segnale del costo opportunità dell'Acquirente Unico al variare dei consumi del mercato vincolato.

Come già ricordato, gli esiti di questi mesi di operatività della Borsa hanno evidenziato che i raggruppamenti di fasce orarie oggi in vigore non sembrano rappresentare correttamente la redistribuzione nel tempo del valore dell'energia elettrica all'ingrosso. Pertanto, una revisione delle fasce orarie potrebbe migliorare l'efficienza del prezzo di cessione nel segnalare il valore per l'Acquirente Unico (ovvero per il complesso dei consumatori vincolati) di una variazione dei consumi in ciascuna fascia oraria; purché, ovviamente, sia possibile individuare un criterio che renda possibile raggruppare ex ante ore caratterizzate da un prezzo di Borsa simile.

Tuttavia, non si deve dimenticare che l'efficacia del prezzo di cessione quale segnale del valore dell'energia elettrica prelevata è piccola in quanto applicato ai distributori che nell'attuale regime non sono responsabilizzati rispetto alla valore dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato.

Pertanto, l'efficacia del prezzo di cessione nel segnalare il valore dell'energia elettrica dipende dalla misura in cui lo stesso sia recepito nel corrispondente corrispettivo applicato ai clienti finali del mercato vincolato.

Del resto, una revisione delle fasce orarie deve trovare contestuale applicazione sia con riferimento alla determinazione dei corrispettivi applicati ai clienti finali del mercato vincolato per la copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica sia con riferimento alla articolazione dei prezzi di cessione, al fine di dare adeguate garanzie al distributore di copertura dei costi senza dovere ricorrere massicciamente a meccanismi di compensazione ex post.

Una variazione delle fasce orarie potrebbe modificare anche la valorizzazione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente Unico. Ciò vale, ad esempio, per l'energia elettrica prodotta dalle unità di produzione che cedono energia elettrica ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 o del comma 41 della legge n. 239/04.

Una variazione delle fasce orarie potrebbe modificare anche la valorizzazione dell'energia elettrica importata da Enel in esecuzione dei contratti di importazione pluriennali e ceduta all'Acquirente Unico. Si pensi per esempio all'ipotesi di modifica del numero di fasce orarie: come dovrebbe essere valorizzata l'energia elettrica dei contratti pluriennali di importazione nel rispetto del dettato del decreto del Ministro delle attività produttive del 23 dicembre 2003 che ne disciplina la cessione all'Acquirente Unico? Tuttavia, poiché l'energia elettrica di importazione viene ceduta da Enel all'Acquirente Unico nell'ambito di un contratto di compravendita di energia elettrica, non si ritiene che le fasce orarie utilizzate per la valorizzazione di quella cessione siano oggetto della presente consultazione.

S7: si condivide che i raggruppamenti di fasce orarie oggi in vigore non sembrano rappresentare correttamente la distribuzione nel tempo del valore dell'energia elettrica all'ingrosso?

S8: si condivide che l'efficacia e l'utilità di una variazione delle fasce orarie in grado di raggruppare ore con valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso sia limitata dalla misura in cui i prezzi di cessione siano riflessi nei corrispondenti corrispettivi applicati ai clienti finali del mercato vincolato?

S9: si ritiene opportuna una variazione delle fasce orarie anche con riferimento agli effetti prodotti sulla valorizzazione dell'energia elettrica acquistata dall'Acquirente Unico?

## **2.5 Servizio di vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato**

Il servizio di vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato è remunerato attraverso l'applicazione da parte del distributore ai clienti finali del mercato vincolato di due componenti: la

componente CCA, a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica da parte delle imprese distributrici, e la componente COV a copertura dei costi commerciali relativi al servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato.

La componente CCA è pari alla somma di sei componenti:

1. PC a copertura dei costi di acquisto dell'energia;
2. OD a copertura dei costi di dispacciamento;
3. CD, a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva;
4. INT, a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico;
5. VE, a copertura degli oneri derivanti dall'acquisto dei certificati fino all'avvio del dispacciamento di merito economico;
6. DP, a copertura dei costi connessi con la riconciliazione 2001.

Ad eccezione delle componenti DP e VE, che hanno natura transitoria e di compensazione rispetto a costi sostenuti nel passato, la CCA trasferibile al cliente finale i costi sostenuti dall'Acquirente Unico per l'approvvigionamento dell'energia elettrica, per il suo funzionamento e per il servizio di dispacciamento. Questi costi, trasferiti dall'Acquirente Unico al distributore dovrebbero pertanto essere da quest'ultimo recuperati attraverso l'applicazione della CCA ai clienti finali.

Tutte e quattro le componenti principali della CCA sono aggiornate dall'Autorità al termine di ciascun trimestre a valere per il trimestre successivo sia con corrispettivi articolati per fasce orarie che indifferenziati.

I corrispettivi articolati per fasce orarie sono applicati dai distributori ai clienti finali dotati di misuratori in grado di rilevare distintamente i consumi in ciascuna fascia oraria di ciascun mese. Viceversa, ai clienti finali dotati di misuratore integratore vengono applicati i corrispettivi indifferenziati.

Nel determinare i corrispettivi della CCA, l'Autorità tiene conto dei prezzi di cessione – articolati per fascia oraria – che l'Acquirente Unico ha applicato nei mesi già trascorsi ed applicherà ai distributori nei mesi successivi, e dell'errore di stima commesso dallo stesso Acquirente Unico con

riferimento ai trimestri precedenti<sup>3</sup>. Sulla base di questa metodologia, l'Autorità determina i corrispettivi delle diverse componenti della CCA articolati per fascia oraria.

I corrispettivi indifferenziati per ciascuna tipologia sono determinati ponderando i corrispettivi articolati per fascia oraria sulla base della distribuzione attesa tra le diverse fasce orarie del consumo del cliente standard appartenente a ciascuna tipologia.

Una revisione delle fasce orarie che consenta di raggruppare ore tra loro più omogenee per quanto attiene al valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso potrebbe pertanto ripartire tra i clienti finali i costi sostenuti dall'Acquirente Unico in modo da riflettere maggiormente i costi causati da ciascuno di questi. Ciò, tra l'altro, riduce le distorsioni tra prezzi applicati ai clienti del mercato libero ed a quelli del mercato vincolato; distorsioni che potrebbero impattare sulla scelta, da parte del cliente finale, del mercato da cui approvvigionarsi.

Gli effetti prodotti dalla presenza di un segnale di prezzo più corretto sarebbero tuttavia limitati ai clienti finali dotati di misuratori orari, multiorari o biorari. I consumatori dotati di misuratore integratore, infatti, avrebbero un incentivo troppo basso a modificare le proprie modalità di consumo, in quanto la variazione di costo sarebbe legata alla variazione del profilo di consumo medio della tipologia.

Infine, una revisione delle fasce orarie che consenta di raggruppare ore più omogenee per quanto attiene al valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso potrebbe ridurre il ricorso a meccanismi di perequazione *ex post* per garantire ai distributori la copertura dei costi di acquisto sostenuti. Infatti, le previsioni sarebbero meno dipendenti dalla distribuzione dei consumi all'interno di ciascuna fascia oraria.

Una variazione delle fasce orarie non avrebbe, invece, alcun impatto con riferimento alla componente COV, la cui struttura non è funzione del profilo temporale di consumo e sulla quale vi è un procedimento di revisione avviato con la deliberazione dell'Autorità n. 153/05.

S10: si concorda sugli effetti che una revisione delle fasce orarie potrebbe produrre con riferimento alle componenti della CCA?

S11: come si ritiene possano essere individuati i raggruppamenti di ore caratterizzati da valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso sufficientemente omogeneo?

---

<sup>3</sup> Per una più dettagliata spiegazione delle modalità seguite dall'Autorità nella determinazione delle componenti della CCA si veda la nota metodologica "Aggiornamento trimestrale dei corrispettivi per la vendita di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato" pubblicata nel sito internet dell'Autorità.

### 3. Conclusioni

Come già esposto, le finalità che l'Autorità intende perseguire con un'eventuale ridefinizione delle fasce per gli anni 2006 – 2007, sono quelle di ottenere:

- a) l'applicazione ai clienti di corrispettivi allineati ai costi indotti;
- b) un'efficacia aumentata del segnale di prezzo al cliente finale attraverso una semplificazione della struttura tariffaria;
- c) maggiori garanzie di corrispondenza – soprattutto per quanto attiene alla servizio di vendita dell'energia elettrica al mercato vincolato - tra corrispettivi e costi, con minore necessità di ricorrere a meccanismi di compensazione ex post.

La breve analisi degli effetti prodotti da una revisione delle fasce orarie sui diversi servizi oggetto di regolazione ha evidenziato che:

- a) le fasce orarie attualmente in vigore sembrano perlopiù adeguate per i servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento;
- b) con riferimento al servizio di trasmissione, poiché gran parte del valore del bene è segnalato all'utente attraverso l'applicazione di appositi corrispettivi (CCT) e il peso della componente TRAS sulla tariffa media è relativamente basso, potrebbe essere opportuno utilizzare le fasce orarie solo per l'attribuzione dei costi alle diverse tipologie di utenza, prevedendo tuttavia corrispettivi non articolati per fascia oraria applicati ai clienti finali;
- c) con riferimento al servizio di dispacciamento, poiché i corrispettivi di dispacciamento articolati per fascia oraria sono destinati alla copertura di costi la cui entità non è direttamente correlata alla distribuzione dei consumi tra le medesime fasce e il peso di tali componenti sulla tariffa media è relativamente basso, potrebbe essere opportuno prevedere corrispettivi non articolati per fascia oraria applicati ai clienti finali;
- d) con riferimento al servizio di vendita ai distributori e ai clienti del mercato vincolato, appare opportuna una revisione delle fasce orarie attualmente in vigore, valutando l'eventualità di una riduzione del numero delle stesse.

In ragione delle precedenti considerazioni, appare chiaro che una variazione delle fasce orarie con impatto positivo con riferimento ad alcuni servizi possa comportare delle riduzioni di efficienza con riferimento ad altri. Inoltre, i servizi di trasmissione e di distribuzione, si è evidenziato come una eventuale variazione delle fasce orarie deve essere determinata con adeguato anticipo rispetto all'inizio del 2006; così da consentire sia la rideterminazione dei corrispettivi da parte dell'Autorità sia la formulazione delle opzioni tariffarie da parte dei distributori.

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di prevedere l'applicazione di fasce orarie diverse per diversi servizi. Ciò, tuttavia, dovrebbe essere compatibile con le esigenze di aggregazione dei dati di consumo per le diverse fasce orarie. Cosa che potrebbe rivelarsi particolarmente problematica in caso di misuratori diversi da quelli orari.

Come evidenziato dall'esperienza della revisione delle fasce orarie determinata per il 2004, uno dei vincoli principali rispetto ai tempi di adozione di nuove fasce orarie è costituito dai tempi necessari alla riprogrammazione degli apparecchi di misura presso i clienti finali. Questi tempi, del resto, sono funzione del numero di apparecchi che richiederebbero di essere riprogrammati, nonché dalle modalità necessarie per la riprogrammazione. Al riguardo si deve tenere conto che una riprogrammazione non è necessaria in presenza di apparecchi di misura orari, per cui sarebbe necessaria una semplice diversa aggregazione a livello centrale dei dati orari rilevati. È viceversa da valutare in che misura la presenza di misuratori elettronici in bassa tensione consenta una agevole riprogrammazione dei misuratori, anche con riferimento ai clienti che intendano scegliere una tariffa bioraria.

La valutazione dei tempi richiesti per la riprogrammazione degli apparecchi di misura deve tenere conto delle concrete dinamiche di completamento dei piani di installazione dei misuratori orari per il prelievo di energia elettrica prelevata. In particolare, il Testo integrato per il secondo periodo di regolazione, alla Sezione 3, articolo 41, riporta le disposizioni inerenti l'installazione dei misuratori di energia elettrica per livello di tensione con i relativi obblighi per i distributori.

Dal 31 dicembre 2004, tutti i punti di prelievo in altissima e alta tensione e i punti di prelievo in media tensione con potenza disponibile superiore ai 201 kW sono stati dotati di misuratore orario, secondo quanto disposto dal Testo integrato.

Entro il 31 dicembre 2005, tutti i punti di prelievo in media tensione con potenza disponibile a partire da 101 kW fino a 200 kW dovranno essere dotati di misuratore orario;

Entro il 31 dicembre 2006, tutti i punti di prelievo in media tensione con potenza disponibile inferiore ai 101 kW dovranno essere dotati di misuratore orario.

S12: si condividono le finalità alla base di una eventuale revisione delle fasce orarie?

S13: come si ritiene possa essere conciliata l'esigenza di mantenere le medesime fasce orarie per diversi servizi con quella di una corretta definizione di fasce orarie per ciascun servizio, tenendo della diversa distribuzione temporale del relativo valore?

S14: si ritiene in particolare che possa essere opportuno prevedere l'applicazione di fasce orarie diverse per diversi servizi? in caso affermativo si ritiene che, anche sulla base delle evidenze dei prezzi di Borsa, le fasce orarie da applicare per la valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso possano essere definite come ulteriori aggregazioni, suddivisioni e riaccorpamenti dei raggruppamenti di ore utilizzati per le attuali fasce orarie?

S15: Si ritiene che la necessità di riconfigurazione dei misuratori rappresenti un vincolo alla revisione delle fasce orarie?

S16: Si ritiene che un'eventuale revisione delle fasce orarie effettuata a dicembre 2005 debba prevedere un'adeguata tempistica quanto alla presentazione o modificazione delle opzioni tariffarie per il 2006?

S17: Si ritiene che le fasce orarie debbano essere aggiornate con cadenze periodiche pre-definite? Se sì, con quale periodicità?